

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Pubblica Udienza
del 7.10.2010

Dott. Enrico	Altieri	Presidente
Dott. Alfredo	Teresi	Consigliere
Dott. Amedeo	Franco	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

Sentenza
N. *1515*

Registro Generale
N.14140/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) nata il

avverso la sentenza del 30.4.2009
della Corte di Appello di Bolzano

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Fausto De Santis, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

OSSERVA

1) Con sentenza in data 30.4.2009 la Corte di Appello di Bolzano confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, con la quale

, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art.5 D.L.vo 74/2000 perchè, pur avendo conseguito nel corso del 2003 ricavi, pari a complessivamente euro 196.420,00 derivanti dall'attività illecita di sfruttamento della prostituzione, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligata, la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2003, così che ne conseguiva un'evasione d'imposta sui redditi pari ad euro 80.101,00.

Premetteva la Corte territoriale che risultava pienamente provata l'attività di sfruttamento della prostituzione, esercitata dalla sulla base della sentenza della Corte di Appello di Trento, sez.dist.di Bolzano, del 5.10.2006, irrevocabile il 7.12.2006, della relazione di p.g., delle dichiarazioni delle donne sfruttate, delle annotazioni sulle agende, delle indagini della G.d.F. nei confronti della prevenuta che non risultava avere fonti di reddito lecito, della disponibilità di conti bancari in Italia ed all'estero su cui venivano versati i proventi derivanti dall'attività illecita.

Tanto premesso, riteneva la Corte territoriale, considerate le tariffe praticate e le modalità dell'incasso, che le annotazioni "contabili" della si riferissero agli importi effettivamente incassati (e quindi già detratta la percentuale delle ragazze, pari al 25% della tariffa praticata). I clienti generalmente pagavano la tariffa alle prostitute le quali versavano l'incasso, detratta la loro percentuale, alla prevenuta o al marito di costei; soltanto nei casi particolari, in cui il pagamento avveniva nelle mani della era credibile che la percentuale delle prostitute venisse versata successivamente.

Disattendeva la Corte territoriale, condividendo la motivazione del primo giudice, la tesi difensiva di incassi netti di minore entità, perchè in aperto contrasto con le indicazioni contenute nella relazione finale della G.d.F., ed in ordine alla non deducibilità di costi illeciti. Conseguentemente non era sostenibile la tesi del mancato superamento della soglia di non punibilità

Correttamente, poi, il primo giudice aveva ritenuto assoggettabili a tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all'art.14 commi 4 e 6 L.n.537 del 24.12.1993 ed alle esplicazioni contenute nella circolare n.150 del 1994 dell'Amministrazione finanziaria ed all'orientamento giurisprudenziale.

Il riferimento nella sentenza impugnata al D.L. n.223/2006 era fatto soltanto per completezza e ad abundantiam, per cui era infondato il rilievo difensivo di applicazione retroattiva di norma integratrice del preceppo penale.

Infine la pena era stata correttamente ed adeguatamente determinata, per cui non era suscettibile di riduzione alcuna.

2) Ricorre per cassazione , a mezzo del difensore.

Dopo una premessa in fatto in relazione alla ricostruzione della vicenda, denuncia, con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.125 comma 3 c.p.p., essendosi la Corte territoriale limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza confutare le specifiche censure contenute nell'atto di appello, e, comunque, la carenza ed illogicità della motivazione.

In ordine al reddito effettivamente percepito dalla la Corte territoriale ha fatto riferimento agli accertamenti della G.d.F., travisando completamente il fatto e non svolgendo alcun rilievo in relazione alla denunciata violazione dell'art.192 c.p.p. Solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha speso qualche parola in più.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.192 c.p.p. ed in particolare la erronea valutazione della prova in ordine al presunto reddito effettivamente percepito, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa ha sempre contestato che la somma indicata nella c.d. "contabilità nera" (pari, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, ad euro 196.420,00) rappresentasse il denaro effettivamente riscosso e quindi il reddito imponibile. La Corte territoriale ha fondato il giudizio su mere presunzioni, attraverso la elencazione di alcuni atti contenuti nel fascicolo del P.M., senza tener che la difesa aveva indicato gli atti dello stesso fascicolo del P.M. da cui emergeva l'esatto contrario (la "contabilità al nero" si riferiva, comunque, al lordo).

Peraltro è pacifico che l'onere della prova in ordine al superamento della soglia di punibilità gravi sull'organo dell'accusa; e, nel caso di specie, la prova avrebbe dovuto essere ancora più rigorosa, dal momento che la soglia stessa, secondo l'imputazione, risultava superata per una somma inferiore a 3.000,00 euro.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.192 c.p.p., 14 comma 4 bis L.537/1993, nonché la violazione dell'art.25 comma 2 Cost. e 1 c.p., e la carenza ed illogicità della motivazione.

Anche a voler ritenere tassabili i proventi illeciti o da reato, è pacifico che l'attività di meretricio o prostituzione non costituisca reato e che quindi il reddito percepito dalle ragazze non poteva in alcun caso essere una base imponibile rilevante ex art.5 D.Lgs. (agli atti vi è la prova che il compenso era per lo più del 50%).

Clamoroso è l'errore in cui incorrono i giudici di merito nel ritenere che le annotazioni rappresentassero il reddito in concreto percepito dalla (non è dato comprendere né è specificato da quali elementi probatori abbiano tratto tale convincimento).

Assolutamente improprio è, poi, il richiamo alla circolare n.150/94, non potendosi attribuire valore decisivo in sede penale ad una circolare dell'amministrazione finanziaria (in violazione dei principi fondamentali in tema di riserva di legge).

Posto che il reddito da attività di prostituzione non è soggetto ad imposta, le somme percepite dalle ragazze (nella misura del 50% o anche solo, come ritiene la Corte, del 25%) andavano detratte dalla somma complessiva di euro 196.420,00). Sicchè gli



incassi totali della erano stati al massimo pari ad euro 130.000,00, con una imposta evasa quindi ben al di sotto della soglia di punibilità.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art.27 Cost. ed in particolare del principio di colpevolezza, nonché la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla inesigibilità di una condotta alternativa: Se la avesse denunciato il reddito percepito si sarebbe, infatti, automaticamente denunciata per sfruttamento della prostituzione.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.25 comma 2 Cost. ed art.2 comma 1 c.p. ed art.36 comma 34 bis D.L.223/2006, nonché la carenza ed illogicità della motivazione. Risulta palesemente violato il principio del divieto di retroattività della norma penale anche se di carattere extrapenale. La Corte ha ritenuto che il riferimento a tale norma non fosse determinante, mentre la sentenza di primo grado, confermata in appello, era fondata proprio sul passaggio argomentativo censurato.

Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.133 c.p. nonché la carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) I giudici di merito, con motivazione corretta ed immune da vizi logici, hanno stabilito, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, che il "reddito" percepito dalla nell'anno 2003 era stato pari ad euro 196.420,00.

Con argomentazioni, adeguate ed immuni da vizi logici, già il Tribunale aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui tale somma (risultante dalle stesse annotazioni della cd."contabilità nera") costituisse un valore lordo.

Secondo il Tribunale sul reddito percepito non poteva essere operata alcuna detrazione, sotto un duplice profilo.

In fatto, perché era stato accertato un meccanismo operativo, in forza del quale la incassava, nella generalità dei casi attraverso le ragazze, lasciando loro direttamente la percentuale spettante; in contabilità veniva quindi annotato quanto effettivamente percepito.

In diritto, perché, anche a voler considerare il "compenso" delle ragazze quale "costo", esso sarebbe indeducibile, rappresentando "nella prospettiva della l'aspetto economico dell'attività illecita e criminosa dello sfruttamento" in altri termini "il costo del reato" (pag.5 e 6 sent.Trib.)-

La Corte territoriale, in presenza di tali ineccepibili (in fatto ed in diritto) argomentazioni, legittimamente ha rinviato per relationem alla sentenza di primo grado. Ha peraltro indicato espressamente tutti gli atti, acquisiti in sede di giudizio abbreviato, da cui emergeva l'ammontare complessivo delle somme percepite dalla e la circostanza che tali somme annotate in contabilità costituivano il netto e non il lordo dei "guadagni" (cfr.pag.4 e 5 sent.Corte App.).

Con il ricorso vengono riproposte le medesime censure, già ampiamente disattese dai giudici di merito. Tali censure peraltro si risolvono o in una diversa, e più favorevole alla ricorrente, lettura delle risultanze processuali, come tale inammissibile, oppure in una non consentita "confusione" tra il "reddito" percepito dalle ragazze e quello della

Assume la ricorrente che l'attività di meretricio o prostituzione non costituisce reato e quindi il reddito percepito dalle ragazze non può costituire una base imponibile rilevante ex art.5 D.Lgs.. Si omette, però, di considerare che le somme percepite dalle prostitute costituivano per la .. un "costo" nell'esercizio della sua attività di sfruttamento della prostituzione, come tale "illecito" e quindi non detraibile.

3.2) Correttamente, poi, i giudici di merito hanno ritenuto assoggettabili a tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all'art.14 comma 4 L.537/93, secondo cui "Nelle categorie di reddito di cui all'art.6 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n.917 devono intendersi ricompresi se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro".

Anche di recente questa Corte ha ribadito che "...secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.14 comma quarto della legge n.537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte sui redditi n.917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell'art.6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo" (cfr.Cass sez.V n.7411 del 19.11.2009; conf. N.3124 del 1996 Rv 204967; N.220 del 1997 Rv 207201).

Essendo in vigore tale norma all'epoca del commesso reato è del tutto superfluo il richiamo, (fatto tra l'altro solo ad abundantiam "in quanto già il quadro normativo di cui alla L.537/93, ampiamente illustrato consentiva l'affermazione della assoggettabilità a reddito dei proventi illeciti in ipotesi come quella in esame" (pag.10-11 sent.Trib.), al D.L.n.223/2006, conv.in L.248/2006.

3.3) Anche il quarto motivo è infondato.

Come si è visto, per tassativo disposto di legge, sono soggetti a tassazione anche i proventi derivanti da attività illecita non sequestrati o confiscati, ai sensi dell'art.14 cit. Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma quarto legge 24 dicembre n.537 per contrasto con gli artt.2, 41 comma secondo e 53 della Costituzione, in quanto "il considerare quali redditi tassabili anche i proventi da attività illecita non sequestrati o confiscati non denuncia alcun contrasto col principio di inviolabilità dei diritti dell'Uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, facendo la norma riferimento a diritti legittimi dell'individuo; né con quello di libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, poiché l'essere



considerati come redditi tassabili non toglie, ai proventi in questione, il carattere di illecità loro proprio e non esclude la punibilità dell'attività illecita che li ha generati; né infine col principio dell'obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, perchè la tassazione dei proventi illeciti tale principio rafforza e riafferma" (cfr. Cass.pen sez.3 n.220 del 24.1.1997).

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno rilevato la non pertinenza della tesi difensiva in ordine alla inesigibilità della condotta, in quanto, una volta stabilito il principio *ex lege* che il provento illecito costituisce reddito tassabile, da esso non possono non derivare tutti gli obblighi di natura fiscale. Con la conseguenza che, in caso di omissione, trovino applicazione le sanzioni penali previste dal D.L.vo 74/2000. Una diversa conclusione comporterebbe una evidente (e non comprensibile) disparità di trattamento con i redditi derivanti da attività lecite. E, peraltro, la ricorrente volontariamente si è posta in una situazione di illecità.

3.4) La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, dando ampiamente conto delle ragioni che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, ad una riduzione della pena (pag.7,8 sent.). Il corretto e motivato esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena è conseguentemente insindacabile in sede di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

